|  |  |
| --- | --- |
| **Testo recepimento** | **Art. 22 LEGGE 22 aprile 2021, n. 53** |
| **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL’AMBIENTE**  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;  Vista la Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, in particolare, l’articolo 22;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del xx xxxx 2021;  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l'intesa della Conferenza medesima, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del xx xxxx 2021;  Vista la notifica ai sensi dell’articolo 40 comma 2 della Direttiva 2008/98 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;  Vista la notifica ai sensi della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;  Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute; | **1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:** |
| EMANA  il seguente decreto legislativo: |  |
| Articolo 1  Oggetto e finalità  1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato. |  |
| Articolo 2  Ambito di applicazione  1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all’Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.  Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti in plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche ivi inclusi gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.  2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, le disposizioni del presente decreto sono speciali rispetto alle previsioni in materia di rifiuti e di imballaggi, di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. |  |
| Articolo 3  Definizioni  Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  1) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;  2) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;  3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;  4) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;  5) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;  6) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato;  7) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;  8) «norma armonizzata»: una norma redatta e adottata sulla base di una richiesta della Commissione per consentire l’applicazione della legislazione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;  9) «rifiuto»: il rifiuto definito all’articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  10) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 183, comma 1, lett. g-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  11) «produttore»:  a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall’articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013; o  b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall’articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;  12) «raccolta»: la raccolta definita all’articolo 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  13) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata definita all’articolo 183, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  14) «trattamento»: il trattamento definito all’articolo 183, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  15) «imballaggio»: l’imballaggio definito articolo 218, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.  17) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;  18) «prodotti del tabacco»: come definiti all’articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6. |  |
| Articolo 4  Riduzione del consumo  1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione sostanziale del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni o le Province autonome stipulano accordi di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, ai sensi dell’articolo 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche con le seguenti finalità:  a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A;  b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi riutilizzabili o compostabili;  c) modifiche dei cicli produttivi e riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;  d) attività di informazione e comunicazione al consumatore e promozione di prodotti alternativi riutilizzabili;  e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso immessi sul mercato, anche finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo.  2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono inoltre promossi:  a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;  b) l'elaborazione di standard qualitativi per:  1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;  2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;  c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;  d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili, il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio, nonché il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.  3. Gli accordi di cui al comma 1 specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e comunicati alla Commissione.  4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ulteriori misure per la sostanziale riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell’Allegato, parte A e per favorire l’impiego di prodotti alternativi riutilizzabili o compostabili, le stazioni appaltanti ottemperano agli obblighi previsti dall’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introducendo almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi definiti nell’ambito del Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti quali, ad esempio, i servizi di ristorazione collettiva, i servizi di ristoro con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua, i servizi di ristoro nell’ambito di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.  Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della Transizione Ecologica adotta con proprio decreto i Criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i Criteri ambientali minimi per l’organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.  5. Il Ministro della transizione ecologica, entro il 30 giugno 2021 e successivamente, una volta l’anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le Regioni e le Province autonome comunicano annualmente al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo.  6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri in plastica monouso. | **a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;**  **b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici**  **utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;**  **e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;**  **recepito al comma 7** |
| Articolo 5  Restrizioni all’immissione sul mercato  1. A decorrere dal 3 luglio 2021, è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.  2. Ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato, è consentita l'immissione nel mercato dei prodotti qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali di materia prima rinnovabile superiori al 50%. | **c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;** |
| Articolo 6  Requisiti dei prodotti  1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.  2. I prodotti di cui al comma 1 sono considerati conformi alle disposizioni del presente articolo se fabbricati in conformità alle norme armonizzate adottate a livello comunitario e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.  3 Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato:  a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; e  b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale. |  |
| Articolo 7  Requisiti di marcatura  1. A decorrere dal 3 luglio 2021, ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.  2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:  a) appropriate modalità di gestione del rifiuto nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;  b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.  3. Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si integrano a quelle stabilite dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. |  |
| Articolo 8  Responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi di plastica monouso  1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I dell’allegato sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  Fermo restando quando stabilito negli articoli 178 – bis e 178 – ter e nel Titolo II citato, i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’allegato garantiscono comunque la copertura dei costi di seguito indicati:  a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto;  b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e  c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.  2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, è assicurata la gestione dei rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione II, e sezione III nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  I produttori dei prodotti indicati nel presente comma assicurano la copertura almeno dei seguenti costi:  a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;  b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e  c) i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 178 – ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato i produttori assicurano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.  3. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.  I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano:  a) i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento;  b) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10.  I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.  4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.  5. I costi da coprire di cui ai commi 1, 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati.  I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto. In tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio reso dagli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti.  Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.  6. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori ed è assicurata la partecipazione degli utilizzatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.  7. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta ed il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell’allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome stipulano accordi con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 con le finalità e le modalità indicate all’articolo 4, commi 1 e 2.  8. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all’articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152.  9. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che immettono i prodotti di plastica monouso elencati nel presente articolo in un altro Stato membro dell’Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore nell’altro Stato membro. | **d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a**  **incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonche' adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni**  **professionali non distribuiti ai consumatori;**  **recepito ai Commi 2 e 7** |
| Articolo 9  Raccolta differenziata  1. I sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio:  a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento;  b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento.  I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, sono istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso e sono definiti obiettivi di raccolta differenziata con riferimento ai rifiuti oggetto di un sistema ai sensi dell’articolo 8.  3. In deroga a quanto previsto al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata; |  |
| Articolo 10  Misure di sensibilizzazione  1. Al fine di informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica monouso di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l’adozione un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti in plastica monouso ed a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:  a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti;  b) l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e  c) l’impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.  2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori industriali interessati, i sistemi di cui all’articolo 8, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. | **d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904,**  **adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a**  **incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati**  **dalla direttiva, nonche' adeguate misure finalizzate a ridurre la**  **dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con**  **esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni**  **professionali non distribuiti ai consumatori;** |
| Articolo 11  Coordinamento dei piani e programmi  1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n.190, nonché nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma delle disposizioni di recepimento della Direttiva (Ue) 2019/883. |  |
| Articolo 12  Sistemi di informazione e relazioni  1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:  a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell’allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all’articolo 4;  b) le informazioni sulle misure di cui all’articolo 4;  c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell’articolo 9;  d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;  e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6;  f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, che sono stati raccolti in conformità dell’articolo 8.  2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è fornita entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti.  Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è:  - 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1;  - 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.  Tali dati sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione Europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l’organizzazione, la completezza, l’affidabilità e la coerenza degli stessi. |  |
| Articolo 13  Sanzioni  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato di prodotti in violazione di quanto disposto agli articoli 5, 6, 7 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.  Sono fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 261, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 per la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all’articolo 219, comma 5 del medesimo decreto.  2. I produttori che non adempiono agli obblighi di partecipazione ai sistemi di cui all’articolo 8, e di raccolta ai sensi dell’articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.  4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. | **f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE)**  **2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;** |
| Articolo 14  Abrogazioni e disposizioni di coordinamento  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:  a) l’articolo 1, commi 545 e 547, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018;  b) l’articolo 226 quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;  2. All’articolo 218, c. 1 lettera dd-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “o altre sostanze” e prima delle parole “e che può funzionare”, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”.  3. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi.  4. L’Allegato al presente decreto è modificato o integrato con decreto del Ministro della transizione ecologica. | **g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.**  **Recepito al comma 1 lettera b (sono stati abrogati solo i primi tre commi per salvare stanziamenti su fondo dedicato)** |

**ALLEGATO**

**PARTE A**

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

**PARTE B**

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

**PARTE C**

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6 sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

**PARTE D**

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

4) tazze per bevande.

**PARTE E**

I. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 1, su responsabilità estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero con uno spessore inferiore a 50 micron.

II. Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 2, sulla responsabilità estesa del produttore

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, comma 2, sulla responsabilità estesa del produttore

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

**PARTE F**

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 comma 3, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

**PARTE G**

Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero con uno spessore inferiore a 50 micron.

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.